

**ANCI**

**Questioni interpretative concernenti la realizzazione di infrastrutture strategiche mediante l'istituto della finanza di progetto e mediante contraente generale**

Audizione del 26 gennaio 2011

Con riferimento alla convocazione pervenuta da codesta Autorità relativa all'Audizione indicato in oggetto questa Associazione condivide l'esigenza di fare chiarezza circa l'applicabilità delle norme sulla finanza di progetto di cui all'art. 153 del D.L.vo n. 163 del 12 aprile 2006 e della locazione finanziaria di cui all'art. 160-bis del medesimo decreto legislativo anche alle opere strategiche disciplinate dall'art. 161 e seguenti.

Ciò al fine di ristabilire una coerenza interpretativa e un quadro di riferimento certo nella considerazione che gli articoli del Decreto legislativo che fanno riferimento alle opere strategiche rinviano agli articoli sulla finanza di progetto e sulla locazione finanziaria facendo nascere problematiche interpretative e conseguente difficile applicazione.

Si tratta di stabilire la possibilità di applicare anche alle opere strategiche gli istituti normativi previsti per le opere ordinarie in materia di finanza di progetto e di locazione finanziaria che incidono, quindi, nella fase di realizzazione dei lavori

L'obiettivo è rilevante per il settore delle imprese ma assume rilievo marginale per i comuni, in qualità di stazioni appaltanti, rappresentati da questa Associazione trattandosi di opere, in gran parte, sottratte alla competenza degli enti territoriali e che riguardano la fase successiva alla localizzazione, alla valutazione di impatto ambientale e alla aggiudicazione al contraente generale.

L'unica rilevanza per i comuni, in qualità di stazioni appaltanti, è rappresentata dalla tesi sostenuta dall'Autorità nel proprio documento a pag. 12 rappresentata dalla circostanza in cui si presume e ammette la possibilità di avvalersi anche per le opere strategiche della modalità di aggiudicazione a fase unica (Art. 153 commi 1-14) della concessione sulla base del solo studio di fattibilità.

Tale tesi qualora ammissibile in base alle vigenti normative comporterebbe la necessità inderogabile di un coinvolgimento dei comuni interessati in fase di predisposizione e valutazione dello studio di fattibilità in analogia a quanto previsto dalla norma per il progetto preliminare (Vedi art. 165 comma 5 "Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera").

Quanto sopra è necessario a parere di questa Associazione per evitare di avviare un'iniziativa di individuazione del Promotore caratterizzata da un'elevata incertezza sulla localizzazione dell'intervento e connessa valutazione di impatto ambientale.

Al riguardo la stessa Autorità nel proprio documento rilevando tale criticità nell'ammettere la possibilità di una gara a fase unica sulla base di un progetto di fattibilità anche per le opere strategiche ritiene che l'approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE dovrebbe intercorrere tra l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva.

Tale proposta interpretativa dell'Autorità non appare di facile attuazione in mancanza di apposita modifica normativa in quanto anche in mancanza di una aggiudicazione efficace il contraente generale sarebbe titolare sulla base di un solo progetto di fattibilità di iniziative progettuali connesse alla localizzazione dell'opera e alla redazione del progetto preliminare.